SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 1962

(168ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634, e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno » **(2128)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE *Pag.* 3097, 3101, 3103, 3106, 3112, 3113, 3115, 3116, 3117, 3119, 3120, 3121
BERTOLI . . 3108, 3111, 3112, 3114, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120
CENINI 3117
CONTI 3101
DE GIOVINE 3112
DE LUCA, *relatore* 3098, 3100, 3101, 3113, 3114, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120
MOTT 3106
OLIVA 3115, 3118
PARRI 3101, 3105, 3107, 3120
PASTORE, *Ministro per la Cassa del Mezzogiorno* . 3101, 3103, 3105, 3106, 3110, 3111, 3114, 3115, 3116, 3118, 3119
RONZA 3117
RUGGERI . . 3100, 3106, 3107, 3113, 3114, 3115, 3117, 3118
SPAGNOLLI 3114, 3118, 3120

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Gallotti Balboni Luisa, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Roda, Ruggeri e Spagnolli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento il senatore Giacometti è sostituito dal senatore Ronza.

Intervengono il Ministro per la Cassa del Mezzogiorno Pastore e il Sottosegretario di Stato per le finanze Pecoraro.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634, e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno » (2128) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme di modifica ed integrazione delle

leggi 10 agosto 1950, n 646, 29 luglio 1957, n. 634, e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E L U C A , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro: si tratta di un disegno di legge abbastanza complesso, che reca norme di modifica e di integrazione alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555. Ricorderò a me stesso che la prima legge, quella del 10 agosto 1950, è la legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, con tutti i provvedimenti in essa contenuti e ricorderò inoltre che questi provvedimenti prevedevano l'intervento straordinario dello Stato nei territori denominati Mezzogiorno e che comprendevano alcuni settori, ben precisi, ed esattamente il settore della viabilità, il settore della bonifica e dei miglioramenti fondiari, il settore degli acquedotti e delle fognature, il turismo e la industrializzazione.

Successivamente si ebbe una piccola legge, nel 1952, che estendeva la durata dell'intervento straordinario — che era stato previsto originariamente in dieci anni — e cioè l'intervento veniva portato a dodici anni ed erano contemplati alcuni altri settori: le opere ferrovarie e le opere marittime. Veniva pure dato un assetto leggermente diverso agli stanziamenti che il Tesoro doveva ogni anno accantonare per il Mezzogiorno e niente di più.

Si giunse poi a una legge molto importante, che noi discutemmo per primi, qui in quest'Aula in sede deliberante, e della quale fu relatore il senatore Spagnolli, ossia la legge 29 luglio 1957, n. 634. Questa legge apportò molte innovazioni alla legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno. In relazione all'esperienza acquisita e in relazione anche alla necessità di operare, soprattutto più incisivamente, nel settore dell'industrializzazione, ed anche per la necessità di agire come stimolo dell'attività produttiva del Mezzogiorno, in quanto precedentemente si era pensato esclusivamente, o quasi, alle cosiddette opere di infrastrutture, con la legge n. 634 si stabilì di istituire quei famosi centri di attrazione di attività industriale e di irradiazione di attività economiche che sono le aree di sviluppo industriale, successivamente integrate dalla creazione di nuclei di entità più ristrette. Si stabilirono poi molte altre provvidenze, specialmente nel settore dei finanziamenti creditizi delle attività industriali.

La legge n. 634 ebbe delle modifiche con la legge 18 luglio 1959, n. 555, che ampliò ancora l'intervento, in quanto fu contemplato successivamente anche nel settore degli asili e dell'edilizia scolastica.

Volevo dire altresì che con la legge del 1957 si estese anche la durata della Cassa per il Mezzogiorno, portando il limite, già prorogato alla fine del 1962, al 1965: quindi con il 1965 la Cassa per il Mezzogiorno dovrebbe cessare di operare in maniera straordinaria nel territorio del Mezzogiorno.

Ora l'esperienza acquisita con l'applicazione delle tre leggi, quella di base e le altre due da me richiamate, ha dimostrato che vi sono dei settori ancora scoperti nel Mezzogiorno, settori che non sono stati abbastanza stimolati dall'intervento ordinario dello Stato. E questa è una prima osservazione.

Una seconda osservazione è questa: che con la legge n. 634 il Comitato dei ministri provvide a ripartire le disponibilità della Cassa per il Mezzogiorno secondo i vari settori di intervento in relazione al prevedibile sviluppo dei settori stessi.

Nel settore dell'industrializzazione si ebbe un accantonamento di somme abbastanza vistose, che però l'esperienza ha dimostrato non essere state assorbite completamente. C'è stata un'altra esperienza, quella del settore delle bonifiche, che ha dimostrato come le previsioni, specialmente nei tempi di progettazione e di esecuzione, non siano state rispettate dalla realtà concreta.

E poichè si prevede che per la fine del 1965 le opere non possano essere assolutamente completate, questo comporterà necessariamente ed evidentemente a dover portare la nostra attenzione anche sulla situazione che si determinerà nel 1965.

Comunque, per ora, vi sono queste due realtà: vi sono settori di intervento ancora

possibili, ancora utili per il Mezzogiorno e vi sono delle disponibilità finanziarie. Ed allora il Presidente del Comitato dei ministri, onorevole Pastore, di concerto con gli altri Ministri competenti, ha elaborato un primo disegno di legge presentato al Parlamento, alla Camera dei deputati, con il numero 3069 in data 8 giugno 1961. Successivamente lo stesso ministro Pastore, mentre era in discussione il disegno di legge, che era stato deferito ad una Commissione speciale della Camera dei deputati ed in seguito passato in Aula, lo stesso ministro Pastore, dicevo, presentò degli emendamenti aggiuntivi al testo già presentato dal Governo, sicchè la Camera dei deputati ha approvato completamente quanto era stato presentato dal Governo, con qualche piccola modifica, ed ha tenuto conto anche di alcune iniziative a carattere parlamentare.

Oggi ci troviamo di fronte a un disegno di legge che è abbastanza complesso nella sua articolazione e che contiene alcune innovazioni fondamentali: per esempio, nella legge n. 634, da me richiamata, si stabiliva che i consorzi che sarebbero dovuti sorgere nelle aree di sviluppo industriale, avrebbero potuto compiere alcune opere di viabilità, di adduzione di acqua, opere di fognatura, elettrodotti, per le quali opere avrebbero potuto ottenere dei contributi dalla Cassa per il Mezzogiorno. Oggi si stabilisce che vi possono essere altre opere che possono compiere i consorzi nelle aree industriali. Si stabiliva, nella legge n. 634, che il contributo che la Cassa per il Mezzogiorno poteva fornire ai consorzi per l'esecuzione di dette opere, non poteva superare il 50 per cento.

L'esperienza ha dimostrato che i consorzi sono sorti, ma che gli enti, Camere di commercio, l'Amministrazione provinciale, Comuni, qualche istituto di credito, locali Casse di risparmio, non hanno possibilità pratica di sostenere gli oneri ingentissimi relativi alla creazione di queste infrastrutture a carattere generale da crearsi nelle aree di sviluppo industriali. E si è pensato allora di elevare il contributo della Cassa per il Mezzogiorno dal 50 all'85 per cento, non solo, ma si era anche pensato di poter finanziare il resto da parte della Cassa per il Mezzogiorno mediante concessione di mutui.

Un'altra innovazione è quella relativa alla precisazione del contributo che si può assegnare per la costruzione dei rustici industriali. La legge n. 634, e anche specialmente la legge n. 555 del luglio 1959, stabiliva che si potessero dare contributi per la creazione dei rustici industriali: oggi si propone che questi contributi possano giungere fino al 50 per cento delle spese di costruzione. Si precisa pure che la Cassa può concedere finanziamenti ai Consorzi per le spese relative alla espropriazione di terreni occorrenti per l'impianto delle industrie e per la costruzione dei rustici. In altri termini i Consorzi possono essere agevolati per l'altro 50 per cento che la Cassa del Mezzogiorno può concedere ai Consorzi stessi.

Si stabilisce altresì che i Consorzi, che sono entità nuove in applicazione della legge n. 634, possano avere le stesse agevolazioni fiscali da parte della Cassa del Mezzogiorno: e questo è giusto. Si stabilivano ancora alcune norme relative alle espropriazioni di immobili, aree, fabbricati necessari per le costruzioni inerenti alla creazione delle aree di sviluppo industriale. In un certo modo ci si riferiva alla legge delle espropriazioni del 1865 e per altra via la si semplificava a favore delle iniziative industriali. Oggi si stabiliscono alcune norme semplificative della legge fondamentale al fine di consentire ai consorzi il finanziamento e l'attuazione delle opere necessarie alla creazione delle aree di sviluppo industriale.

Ancora altre innovazioni proposte: possibilità di concedere finanziamenti fino al 40 per cento per la spesa occorrente per la costruzione di invasi necessari per l'adduzione di acqua e possibilità di finanziamenti per la costruzione o il potenziamento dei porti e degli aeroporti meridionali in connessione con le aree ed i nuclei di industrializzazione.

Si stabilisce ancora in maniera precisa che i contributi a fondo perduto, che possono essere dati per la costruzione di impianti industriali, possono giungere al 25 per cento della spesa documentata per il sorgere di piccole e medie industrie, prescindendo an-

che dal limite di popolazione dei centri dove sorgono queste industrie.

Un'altra innovazione molto importante è questa: che mentre nelle leggi precedenti, da me richiamate, si prevedeva la possibilità di interventi a favore delle medie e piccole industrie, questa volta si stabilisce che l'intervento nella concessione di contributi può essere operato anche a favore della grande industria. C'è una sola limitazione, che la spesa degli investimenti non può superare i sei miliardi di lire.

Con l'articolo 12 si stabilisce che possono essere dati contributi anche ad alcuni istituti di credito che esercitano il credito industriale. Mi riservo di precisare, in sede di lettura dell'articolo, la portata di questo provvedimento.

Voglio chiarire che la Cassa per il Mezzogiorno interviene sia con un concorso sugli interessi delle obbligazioni emesse dagli Istituti di credito (I.SV.E.I.MER eccetera), sia in concorso sugli interessi a singole operazioni di finanziamento che questi istituti faranno con fondi che non siano stati agevolati dallo Stato e dalla Cassa per il Mezzogiorno, nè con contributi, nè con concorso negli interessi sulle obbligazioni: e si dà ancora la possibilità di intervento di altri istituti che non operino nel territorio della Cassa per il Mezzogiorno, ma in favore delle industrie sorte nel Mezzogiorno.

C'è ancora una norma relativa alla realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, ricostruzione, ampliamento e adattamento di immobili ad uso di alberghi, pensioni, eccetera, norma importante sì, ma anche un po' marginale in quanto offre la possibilità di intervento a favore delle costruzioni, come accennato, alberghiere, di autostelli, di pensioni locali, rifugi alpini, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero e delle relative attrezzature. Chiedo che siano compresi nell'applicazione della norma gli impianti sportivi.

E infine un'altra norma prevede la possibilità di intervento nel settore ospedaliero, intervento che dovrà essere fatto in connessione con il Ministero della sanità. Mi sfuggiva un ultimo tipo di intervento: vi è una norma che prevede la possibilità di costruzione e di completamento delle reti di distribuzione di acqua potabile, degli impianti e reti di fognature, non soltanto per quanto si riferisce alle reti che usufruiscono di impianti operati dalla Cassa per il Mezzogiorno, ma anche per reti che servono a distribuire acqua, che abbiano avuto diversa provenienza e per le quali la « Cassa » non è intervenuta.

Questo è in sintesi il contenuto del disegno di legge al nostro esame. Ho detto incidentalmente, poco prima, che non esiste un problema di copertura, perchè il problema è di utilizzare in maniera diversa i fondi attualmente ancora disponibili della Cassa per il Mezzogiorno.

RUGGERI. Ma questi fondi disponibili erano destinati a opere di bonifica...

DE LUCA, *relatore*. Si tratta di fondi di cui la « Cassa » ha tuttora disponibilità per i fini affidati alla « Cassa » stessa; si tratta semplicemente di dare una diversa utilizzazione ai fondi ancora disponibili, senza pertanto richiedere altri finanziamenti al Tesoro.

E si tratta di una diversa utilizzazione, anche in vista di quello che ho detto prima, ossia dell'imminente scadenza — prevista per il 1965 — dei compiti della Cassa per il Mezzogiorno. Ora io penso che la Commissione, dopo l'esame — certamente approfondito — che farà sia in sede di discussione generale, sia in sede di approvazione degli articoli, possa accettare il mio invito ad approvare il disegno di legge, perchè è veramente un provvedimento molto elaborato e che può giovare al Mezzogiorno. E mi permetto di aggiungere — non a scopo di recare intralci, ma allo scopo di portare la espressione di una realtà che è purtroppo dolorosa — un invito all'approvazione tenendo presente la realtà di quelle industrie che sono sorte con spirito veramente eroico, dall'inizio di questa politica per la industrializzazione del Mezzogiorno e che sono sorte con agevolazioni da parte dello Stato molto più limitate di quelle che si sono operate successivamente...

CONTI. Potrebbero venire contemplate anche loro nel disegno di legge in esame...

DE LUCA, *relatore*. Vorrei proprio pregare il Ministro di esaminare questo problema poichè ci troviamo di fronte a dei concreti casi degni di considerazione. Quando sono sorte le industrie del Meridione si era in tempi nei quali l'economia nazionale era in condizioni molto limitate e la possibilità di assorbimento dei prodotti era molto più difficile di quella che è adesso, non solo, ma queste industrie sono sorte con enormi difficoltà e ne abbiamo visto fallire molte: molte, è vero, sono fallite perchè hanno avuto una impostazione non giusta quanto a dimensioni, non giusta quanto a tipo industriale, o che so io; ma molte altre hanno avuto una autentica vita difficile e sono state e sono tuttora sull'orlo del fallimento perchè hanno avuto deficienza di capitali e oneri di ammortamento molto forti.

Se vogliamo suscitare nuove attività nel Mezzogiorno, comprese le agevolazioni che si intende dare alla grande industria, mi parrebbe non tanto un atto di giustizia — poichè non voglio invocare la giustizia e darmi le arie di chi si mette su questo terreno — quanto un interesse del Mezzogiorno mantenere in piedi quelle industrie che languono e non possono farcela senza un aiuto ed un sostegno da parte della Cassa per il Mezzogiorno.

Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno in base alla legge esistente e l'arbitro che esamina con tutte le documentazioni possibili le varie situazioni e determina la misura di contributo da dare in relazione alle necessità e alle possibilità singole di ogni attività industriale. È necessario dare uno sguardo anche a questo settore, e ciò non sarà vano. Sarà anzi una cosa giusta e meritoria.

Ricordo che fino a questo momento i contributi che il Comitato dei ministri ha deliberato di concedere alle industrie fino al 30 giugno 1961 ammontano a 7 miliardi e 888 milioni di lire, contributi che con la legge n. 634 non potevano superare il 30 per cento per i rustici industriali e il 10 per cento per il macchinario. Se si stabilisse il 25 per cento, se si potesse giungere a questa percentuale sarebbe un'opera che il Parlamento potrebbe fare con tranquilla coscienza.

Detto questo, io sono a disposizione dei colleghi per gli ulteriori chiarimenti che desiderassero, sia nel corso della discussione che in sede di lettura degli articoli.

PARRI. Penso sia il caso di ascoltare prima l'opinione del ministro Pastore sul complesso e importante argomento. Concordo con senatore De Luca sulla urgenza del disegno di legge e sulla opportunità che esso sia qui discusso in sede deliberante e approvato, in quanto, se veramente si vuole che i benefici che il provvedimento comporta espletino subito la loro efficacia, occorre, evidentemente, far presto. Aggiungiamo anche — almeno da parte mia — un certo motivo di deferenza per la solerzia del ministro Pastore nonchè la considerazione che sul disegno di legge in esame già vi è stato un lungo dibattito alla Camera dei deputati: tutto ciò costituisce per noi motivo di garanzia. Comunque si tratta indubbiamente di un provvedimento di notevole portata, anche per l'indirizzo della politica della Cassa per il Mezzogiorno, ed io amerei ascoltare anzitutto il pensiero del ministro Pastore intorno alle esperienze che lo hanno indotto a prendere dei provvedimenti che possono lasciare un po' perplessi, preoccupati, sia per i limiti che ha ritenuto di adottare sia per quanto concerne una garanzia che le altre attività della Cassa non siano contratte o danneggiate da questo dirottamento di investimenti.

PRESIDENTE. Il pensiero del senatore Parri e condiviso da tutta la Commissione.

PASTORE, *Ministro per la Cassa del Mezzogiorno*. Ringrazio il senatore De Luca per aver fornito una illustrazione quanto mai obiettiva del provvedimento in discussione. Qual'è stata la ragione che mi indusse, nel lontano giugno del 1961, a presentare questo disegno di legge? Anzitutto va rilevato che le fasi di sviluppo del Mezzogior-

no, specialmente dopo il 1957, sono andate assumendo un ritmo sempre più intenso, fino a presentare entro brevi intervalli situazioni sempre nuove e, quindi, richiedenti un tipo di intervento adeguato. Ed è proprio questo uno dei motivi per i quali caldeggio oggi l'approvazione, il più possibile sollecita — senza voler con ciò minimamente limitare i diritti del Senato — del provvedimento. Ricordo che dal 1961, ossia dal momento della presentazione alla Camera dei deputati del disegno di legge a quello dell'inizio della discussione presso quel ramo del Parlamento, ci siamo trovati di fronte a situazioni nuove, le quali hanno comportato la presentazione di emendamenti. Non vorrei pertanto che, in base a previsioni niente affatto azzardate, un ulteriore ritardo ci ponga di fronte a elementi nuovi e, quindi, alla necessità di presentare ulteriori mezzi di perfezionamento del meccanismo legislativo. E che ciò possa avvenire ritengo non debba meravigliare, ma anzi, direi, costituisce la prova di un ritmo che, a nostro giudizio, fa bene sperare per il raggiungimento di quegli obiettivi finali che in tema di politica meridionalistica ci siamo proposti. D'altro canto, che si sia sulla buona strada e provato dal fatto che il disegno di legge che viene oggi sottoposto all'esame della Commissione è una specie di provvedimento-corollario: via via che sono andati risolvendosi i problemi di fondo, realizzate le prime infrastrutture — anche se ci resta ancora molto da fare — accelerato il processo di industrializzazione, mediante la predisposizione di quelle provvidenze rivolte a favorire un effettivo incremento delle iniziative industriali del Mezzogiorno, è apparsa evidente la necessità di completare ciò che era stato avviato onde conseguire appieno i risultati prestabiliti.

A tal proposito ritengo opportuno citare il caso dei Consorzi industriali. Ritengo che nessuno, quando con la legge del 1957 fu proposto di stabilire al 50 per cento la misura del contributo a favore dei Consorzi industriali, abbia supposto che si trattasse di una misura esigua. Peraltro, dopo le prime esperienze, è apparso subito chiaro che per rendere possibile una effettiva autonomia dei Consorzi dai piccoli e soprattutto dai grossi imprenditori, tale provvidenza si dimostrava insufficiente. E noi dobbiamo metterci nella condizione di garantire ai Consorzi l'indipendenza sia dai piccoli che dai grossi imprenditori. Ho già avuto occasione di ricordare che sono stato chiamato a dirimere un contrasto fra una grandissima società, che opera in questo momento nel Mezzogiorno, e un Consorzio, in quanto, sia pure nel massimo della buona fede, la grossa azienda tendeva a comprimere i diritti del Consorzio. Ecco il motivo per cui si è arrivati alla persuasione che occorra aumentare la misura del 50 per cento, elevandola sino al limite dell'85 per cento.

Vi è poi il problema delle case operaie. Ci siamo trovati di fronte al fatto che i lavoratori che scendevano nelle zone interne del Mezzogiorno per raggiungere le nuove fabbriche hanno dovuto constatare che vi era sì del lavoro, ma non vi erano alloggi, cosicchè quando vennero le allettanti e seducenti prospettive di un certo tipo di emigrazione — anche se poi ha dato amare delusioni, come quella tedesca — si è verificata una fuga vera e propria di tali operai già occupatisi presso le nuove fabbriche; e ciò perchè i lavoratori erano richiamati altrove dalla realtà di un alloggio, oltre che di un lavoro. Pertanto la norma contenuta nel disegno di legge in esame volta a facilitare la costruzione di case operaie, introduce un beneficio che non poteva essere previsto allorchè le nuove fabbriche non si erano ancora installate nel Mezzogiorno mentre, allo stato attuale, essa si presenta assolutamente indispensabile.

Ho citato due casi precisi e indicativi; ne potrei citare degli altri, ugualmente validi. Certo è che il provvedimento che eleva all'85 per cento il contributo a favore dei Consorzi industriali, consente di rendere veramente efficienti tali Consorzi. A tutt'oggi, se non vado errato, il Comitato dei ministri ha dato la sua approvazione a circa 20 tra nuclei di industrializzazione e aree di sviluppo industriale, e in proposito si è riscontrato questo fenomeno: che mentre in tema di determinazione dei comprensori territoriali delle aree e dei nuclei si rende neces-

sario, quasi sempre, ridimensionare le richieste degli enti promotori, quando si deve procedere alla costituzione vera e propria del Consorzio non è cosa da poco indurre i componenti alla decisione, a causa di tutti gli inevitabili problemi di regolamento dei rapporti (rappresentanze in seno agli organi, quote di partecipazione, eccetera) e, molte volte, forse, anche a causa di personalismi.

Un altro provvedimento che il disegno di legge in discussione consentirà di attuare è la sistemazione dei terreni. Sinora abbiamo creato aree e nuclei industriali in zone dotate di particolari risorse, come ad esempio Ferrandina in ordine al metano, ma nelle quali i terreni erano così dissestati da richiedere un vasto lavoro di presistemazione. Si è allora ritenuto, una volta accertato che il Consorzio o l'impresa siano in grado di effettuare i lavori di presistemazione, che la Cassa intervenga con una anticipazione di fondi, così da permettere che tali lavori siano realizzati rapidamente. Naturalmente lo strumento legislativo è articolato in modo che il rapporto rimanga tra Consorzio e impresa, senza che sia la Cassa a sostituirsi ad essi: la Cassa assicura il suo intervento, e rimborserà al Consorzio le spese sostenute.

Ho già sottolineato l'importanza del provvedimento riguardante la costruzione delle case per gli operai: lo considero una disposizione largamente attesa e di notevole portata anche e soprattutto in alcune zone già industrializzate.

Per quel che riguarda la sistemazione dei porti, penso costituisca una scelta importante per chi si proponga un'ampia politica di industrializzazione. A noi è balzata agli occhi in occasione di una visita effettuata a Crotone, ove praticamente il processo di industrializzazione è estremamente lento per il fatto che non è stato possibile all'amministrazione ordinaria effettuare la necessaria sistemazione delle attrezzature portuali. Non parliamo poi del porto di Taranto, che con l'impianto delle nuove acciaierie è apparso subito insufficiente. Noi interverremo nei porti; non in tutti contemporaneamente, chè vi è una prima priorità a favore di quelli situati in aree e zone industriali ed una seconda priorità determinata da motivi di urgenza. Ciò in quanto la spesa di sistemazione dei porti è di tale entità da non consentirci di rimanere nell'ambito delle attuali disponibilità della Cassa.

Problema degli acquedotti: riteniamo di averlo risolto. Voi sapete che vi è un settore di massiccio intervento a proposito dei grandi acquedotti, soprattutto nella risoluzione del problema delle prime reti di adduzione. Gli acquedotti comunali si sono venuti a trovare in una contrastante situazione: da una parte le provvidenze della legge n. 589, e l'impegno per la Cassa del Mezzogiorno di sostenere gli oneri spettanti ai Comuni; dall'altra la realtà per cui era sufficiente che il Ministero dei lavori pubblici non fosse in grado di assicurare il suo contributo, perchè tutta l'impalcatura delle provvidenze crollasse. Difatti, grandi progetti di acquedotti sono fermi per tale motivo. Ecco allora che abbiamo ritenuto di compiere per così dire un salto, ossia di far assumere alla Cassa l'onere completo.

In tema di problema del turismo, che ci è stato sollevato da più parti, debbo ricordare che ci siamo trovati nell'angusto perimetro di un intervento creditizio limitato al 50 per cento nella costruzione di alberghi, limitatamente alle opere murarie. Ora, invece, un apposito articolo del disegno di legge in esame prevede un intervento molto più ampio e organizzato, che consente alla Cassa di intervenire anche nella costruzione delle infrastrutture delle zone turistiche, elevando all'80 per cento la spesa ammissibile al contributo, ivi compresi gli arredamenti. Ciò significa che, per poco che si determini una spinta di buona volontà, potremo veramente dotare il Mezzogiorno di una rete di alberghi tale da consentire di non deludere le correnti turistiche che già sono in aumento.

PRESIDENTE. Nelle imprese turistiche si intendono compresi anche gli impianti sportivi?

PASTORE, *Ministro per la Cassa del Mezzogiorno*. Alla Camera dei deputati si è avuta una tale interpretazione; dipenderà perciò poi dal Comitato dei Ministri com-

portarsi in analogia. Certo è che, nella misura in cui gli impianti sportivi serviranno a polarizzare l'attenzione del turista, essi saranno senz'altro realizzati.

Il relatore ha sottolineato che abbiamo elevato dal 20 al 25 per cento la misura del contributo a fondo perduto. Desidero fornire la ragione di ciò, affinchè non vi sia chi dubiti che noi assicuriamo alle imprese ulteriori sovvenzionamenti senza un motivo ben giustificato. In occasione dei dibattiti sia alla Camera dei deputati che al Senato, sono stati espressi voti per una più accentuata selezione negli interventi sia di finanziamenti che di contributi a favore di determinati settori piuttosto che di altri. Abbiamo portato il contributo al 25 per cento allo scopo di consentirci di stabilire, dal 10 al 25 per cento, una graduatoria di selezione più accentuata a favore delle aziende che comportano una maggiore occupazione. Il Comitato dei Ministri è sul punto di definire tali criteri di gradualità, proprio per tener conto dei voti espressi dal Parlamento.

Vi è poi la questione dei 6 miliardi: ha detto il relatore che nel provvedimento di legge si è stabilito di portare a 6 miliardi di lire il *plafond* di intervento. Devo tuttavia far presente che già ci siamo trovati di fronte al fenomeno che grandi società si sono moltiplicate in più società, presentando distinte richieste di finanziamento di 6 miliardi ciascuna: problema grosso, che mi ha posto di fronte a degli scrupoli. Si trattava in effetti di stabilire se attenersi alla misura dei 6 miliardi senza altre discettazioni oppure consentire di eludere, con lo stratagemma illustrato, la legge. Abbiamo discusso a lungo in sede di Comitato dei Ministri intorno al problema e si è cercato di precisare senza possibilità di equivoco una norma: nella misura in cui una impresa dà un prodotto finito, quindi destinato al consumo, noi la riconosciamo azienda a sè stante. Ci sono state parecchie obiezioni, è stata prospettata la difficoltà in linea tecnica di arrivare a simili distinzioni; ragione per cui il Comitato dei Ministri ha stabilito che, in ogni caso, alle imprese fino a 6 miliardi il credito non potrà mai essere superiore al 50 per cento. Ho già avuto occasione di far presente al Senato, allorchè fu discusso il Piano della Sardegna, che, per quanto in linea teorica l'intervento a favore delle grandi imprese possa lasciar perplessi, noi non possiamo ignorare l'esperienza la quale ci insegna che non attueremo mai la industrializzazione del Mezzogiorno se ci limitassimo alle piccole e medie imprese. Noi quindi dobbiamo risolvere il problema senza creare condizioni di favore per i grossi complessi ma, nello stesso tempo, salvaguardando la possibilita di disporre dei più efficaci strumenti nel perseguire l'obiettivo della industrializzazione.

Per ultimo vorrei dire, per tranquillizzare i possibili dubbi, che tutto ciò che prevede la legge, ha una normale scadenza, la scadenza cioe fissata per l'attività della Cassa per il Mezzogiorno: non esiste quindi alcun rischio che andando a realizzare alcuni provvedimenti o assegnando compiti ulteriori, questi influiscano sulla scadenza. Così pure resta fermo — e l'ha detto chiaramente il relatore — che con il disegno di legge in esame non viene fatta alcuna richiesta di nuovi stanziamenti al bilancio dello Stato, ma i fondi necessari vengono prelevati nell'ambito delle attuali disponibilità, delle quali viene fatta una diversa ripartizione.

Mi sono dimenticato di mettere nella dovuta evidenza che tra le opere da realizzare vi sono gli ospedali e le scuole materne. Per quanto riguarda in particolare gli ospedali, credo che non vi sia bisogno di ricordare qual'è la situazione ospedaliera nel nostro Paese ed è, altresì, superfluo descrivere che cosa andiamo incontrando nelle regioni meridionali in questo settore. Ora, avendo la possibilità di una diversa ripartizione, nello ambito del piano quindicennale, dei fondi disponibili, non vedo perchè non si possa far sì che, almeno nel Mezzogiorno, venga creata una rete di ospedali — se ne sono previsti circa venti — e mi domando perchè, in quella parte di territorio nazionale, non si debba portare a soluzione questo problema senza attendere una soluzione di carattere nazionale.

Le scuole materne: il provvedimento anche qui ha una giustificazione, la stessa, che ha consigliato l'intervento per gli acquedotti

autorizzato dalla legge n. 634. Debbo riconoscere con rammarico che, su un numero elevatissimo di asili approvato dal Comitato dei ministri, quelli costruiti sono un'infinitesima parte. Tra Genio civile, Cantieri di lavoro e Cassa, con le rispettive procedure, praticamente abbiamo incontrato notevoli difficoltà che non hanno permesso di portare avanti la costruzione degli asili come sarebbe stato necessario. Ragion per cui è meglio che la « Cassa » li faccia direttamente, perchè gli asili che si costruiscono servono per i primi bisogni della vita dei bambini: non è desiderio di estendere i propri compiti, ma di assolverli con metodo e razionalità.

Non so se anticipo qualche osservazione da parte dei colleghi della Commissione. Il piano della « Cassa » stabilito prima in dieci anni, è ora quindicennale: pianificare e programmare a grande distanza, ad eccessiva distanza, può veramente condurre ad una non funzionalità della programmazione nei confronti delle esigenze del momento. Non è, la mia, una riserva sulla programmazione: voglio dire che la programmazione e la pianificazione dovrebbe avere un ciclo di anni meno lungo di un ciclo decennale...

P A R R I . ...o una revisione periodica..

P A S T O R E , *Ministro per la Cassa del Mezzogiorno.* È appunto una specie di revisione, ché io propongo. Che cosa tocca? Tocca settori per i quali, per ragione di tempi tecnici, alla scadenza della « Cassa » non si potranno completare le opere; si pensi, in particolare, al settore della bonifica, ad alcuni grandissimi acquedotti, e anche al settore dell'industrializzazione, a cui erano stati assegnati 250 miliardi che sono in parte rimasti inutilizzati per la mancata presenza di una adeguata iniziativa privata. Si sono presentate, poi, nuove particolari esigenze. Il primo piano di viabilità, per esempio, prevedeva un certo tipo di strade, particolarmente al servizio della bonifica e dell'agricoltura. Oggi, con la creazione delle grandi autostrade, è emerso subito il problema di collegare le strade di arroccamento dorsale con le grandi autostrade e con strade, che non saranno autostrade, ma saranno superstrade, eccetera. Si è presentata l'esigenza di completare il raddoppio di alcune linee ferroviarie nel Mezzogiorno, esigenza che comporta una spesa di 13 miliardi. Non meno urgente e indispensabile è apparsa la esigenza di intervenire in certe zone montane: sistemazioni preventivate nella spesa di 6 miliardi; poi si è pensato all'elettrificazione rurale, che ha avuto dei risultati veramente soddisfacenti: la rete di distribuzione dell'energia elettrica ha assunto un ritmo fortissimo: abbiamo soddisfatto frazioni, paesi e borghi con popolazione al di sotto dei 500 abitanti ed abbiamo speso 14 miliardi anche in questa direzione.

P A R R I . È vera elettrificazione rurale o allacciamento?

P A S T O R E , *Ministro per la Cassa del Mezzogiorno.* Abbiamo portato l'energia ai lontani centri rurali. Non ho qui il dettaglio dei lavori, ma posso dire che la soddisfazione che noi abbiamo riscontrata nelle popolazioni è stata grande.

P A R R I . Si è trattato di una elettrificazione per uso civile, che completa necessariamente le infrastrutture civili; non è elettrificazione nel senso di meccanizzazione. Era questo che intendevo domandare.

P A S T O R E , *Ministro per la Cassa del Mezzogiorno.* È sempre stato usato il termine di elettrificazione: noi abbiamo portato l'energia al servizio delle popolazioni rurali.

P A R R I . È un termine improprio, ma è stato certo un lodevole servizio reso alle zone rurali.

P A S T O R E , *Ministro per la Cassa del Mezzogiorno.* Non solo attraverso la redistrizione delle disponibilità che viene autorizzata dalla legge, ma anche sulla base di revisione di programmi che erano stati predisposti e che oggi risentono la necessità di questo aggiornamento, sarà reso più efficace l'intervento della « Cassa » nel Mezzogiorno.

Ho cercato di darvi il massimo di notizie e sono qui a disposizione per ogni altro

chiarimento che gli onorevoli colleghi della Commissione desiderassero.

PRESIDENTE. Ringrazio personalmente e a nome della Commissione il Ministro per la chiara esposizione improntata a carattere di sincerità.

MOTT. Desidererei dall'onorevole Ministro una risposta alla proposta che il relatore De Luca ha fatto in favore di talune « eroiche » aziende meridionali, che non hanno beneficiato degli aiuti della « Cassa » e che versano in difficoltà finanziarie.

PASTORE, *Ministro per la Cassa del Mezzogiorno.* È una raccomandazione della quale ho preso nota ed in sede di Comitato dei ministri ne terremo conto, anche perchè condivido il pensiero del senatore De Luca.

RUGGERI. Vorrei fare una osservazione preliminare: la Cassa del Mezzogiorno amplia i suoi poteri e realizzerà opere che non erano previste dal suo programma. Mi domando perchè mai queste opere, la cui realizzazione doveva avvenire a mezzo di una legislazione ordinaria, cioè attraverso il Ministero dei lavori pubblici, con l'intervento del credito alberghiero, o degli istituti delle case popolari per l'edilizia popolare, debbano venire compiute dalla Cassa del Mezzogiorno.

Mi preoccupo di questo problema: in sede di impostazione della legge per la Cassa del Mezzogiorno, così come di quelle per la Calabria e per la Sardegna, si era dichiarato che gli stanziamenti non erano sostitutivi di opere che erano state previste a carico di altri bilanci: ora mi sembra che le richieste di interventi della Cassa del Mezzogiorno vadano oltre il programma. Si afferma che non era stato provveduto allora in quanto non c'erano ancora le industrie; ma io rispondo che bisognava pur prevederlo. Se non si è provveduto, non è stato per negligenza del legislatore quando ha varato la legge, ma perchè si doveva pur pensare che le case popolari — alle quali si doveva provvedere appunto con la legislazione ordinaria sull'edilizia popolare — sarebbero state indispensabili allorchè si fosse iniziata la industrializzazione del Mezzogiorno.

Così per i porti: il Ministro viene a dirci che bisognerà affrontare anche il problema dei porti. Mi rendo conto che tutti i porti italiani — e non solo quello di Taranto — sono in condizioni veramente allarmanti, ed in alcuni casi addirittura drammatiche, ma malgrado le promesse fatte dal Governo da anni a questa parte di potenziare i porti sia per mantenerli efficienti che per renderli economici, non è stato fatto niente o quasi ed il bilancio dei lavori pubblici ha diminuito gli stanziamenti già previsti per questa voce.

Adesso la Cassa del Mezzogiorno avendo dei mezzi a disposizione cerca di risolvere essa questo problema: ritengo che provvedendo a queste opere si sottraggano dei fondi alla Cassa, e per opere che dovrebbero essere affrontate e risolte con altre leggi. Così per gli ospedali, le scuole, eccetera. La Cassa del Mezzogiorno ha in programma l'industrializzazione del Meridione, la costruzione di fabbriche industriali e non la creazione di opere per le quali vi è una legislazione ordinaria. Sarei grato all'onorevole Ministro di un chiarimento in proposito.

L'estensione della concessione di contributi anche alle grandi industrie, potremmo anche accettarla, sia pure previo un esame più approfondito di questo provvedimento, perchè anche qui sorge una preoccupazione, e cioè che corriamo il rischio di lasciare a terra le piccole e medie aziende per aiutare le grandi.

PASTORE, *Ministro per la Cassa del Mezzogiorno.* Il senatore Ruggeri ha ragione di chiedere spiegazioni e chiarimenti, perchè all'apparenza le cose potrebbero sembrare come egli le ha presentate. Il senatore Ruggeri deve tener conto di una prima osservazione: anche i compiti attuali della Cassa, che sono quelli precedenti alla legge che stiamo discutendo, toccano di fatto settori di pertinenza dell'ordinaria amministrazione. Non è che la « Cassa » sia sorta per settori nuovi; quando noi interveniamo, ad esempio nell'agricoltura, evidentemente vi

sono connessi problemi ed opere che sono di pertinenza di altri Ministeri, come quello dei lavori pubblici. Non è, la mia, una risposta polemica, tanto è vero che si è detto: l'intervento della « Cassa » non deve essere sostitutivo, ma aggiuntivo; resta fermo l'obbligo da parte dell'Amministrazione ordinaria di fare nel Mezzogiorno tutto quanto avrebbe fatto indipendentemente dalla presenza della « Cassa ». Il problema vero è che, adesso, alle previsioni già formulate per le case si sono aggiunti altri elementi. È bene o male? È logico o no? Ho già premesso che ci siamo trovati ad un certo punto di fronte a situazioni nuove, quindi a nuove prospettive e a nuove esigenze di intervento. Si è fatto giustamente rilevare che, oltre a un settore di sviluppo economico, vi è anche un settore che contempla lo sviluppo civile; in proposito la mia opinione è — e credo di trovare tutti concordi — che sia ormai tempo di integrare lo sviluppo economico con quello civile. Pertanto, quando si discute di piano ospedaliero, evidentemente ciò deve essere inteso come intervento aggiuntivo, perchè l'interessamento della Cassa non dispensa l'amministrazione ordinaria dal provvedere per la parte di sua competenza, ed io sono certo che questa vi provvederà. Del resto, che in occasione della compilazione dei bilanci delle singole amministrazioni si debba prescindere da quanto operato dalla Cassa, sono stato il primo a dirlo e a confermarlo durante i vari dibattiti. D'altro canto, di fronte alla realtà la Cassa non può dimenticare che il Mezzogiorno ha bisogno di massicci interventi.

RUGGERI. Però lo stesso Ministro Pastore deve ammettere che in sostanza si tratta di interventi sostitutivi.

PARRI. Vorrei fare alcune osservazioni d'insieme. Per alcuni quesiti ho avuto già risposta soddisfacente; devo peraltro far rilevare all'onorevole Ministro che una ragione di approvazione preoccupata deriva dalla considerazione che per gli interventi della Cassa si sia arrivati a un massimo oltre il quale è impossibile andare. Desidererei che il ministro Pastore confermasse di condividere tale parere, chè qui si arriva praticamente a regalare le infrastrutture industriali degli stabilimenti; e desidererei che dichiarasse se ritenga che le nuove norme possano essere rivedute. È vero che vi è la scadenza prefissata al 1965, ma ritengo che dovrebbe essere esplicito concetto del legislatore che si tratta di una materia le cui norme possono in qualunque momento essere ritoccate in base alla esperienza pratica. In effetti, ci potremmo trovare di fronte a situazioni di regali eccessivi nei confronti di un determinato tipo di industria, cosicchè potrebbe insorgere l'opportunità di correggere l'indirizzo dato.

Altra considerazione è che con la generosità di cui si dà prova verso il Mezzogiorno si finisce per dar vita ad altri squilibri territoriali. Le zone depresse non si limitano al Mezzogiorno, chè le zone arretrate in Italia sono molto più ampie: vi è, ad esempio, tutto l'Appennino, in particolare le zone più desolate. Il ministro Pastore lo sa perchè egli pure è montanaro; e conosce le condizioni in cui versa la maggior parte dell'Appennino marchigiano, umbro, emiliano. Ecco perchè mi pare si stia creando uno squilibrio, il quale rende sempre più urgente per il Governo di uscire dall'orizzonte della Cassa del Mezzogiorno arrivando alla redazione di un piano globale che consideri la necessità di intervenire in favore di tutte le zone arretrate dell'Italia.

A differenza dell'amico Ruggeri sono d'accordo col ministro Pastore sul concetto che chiunque, di fronte a una situazione di necessità urgente, avesse delle responsabilità di Governo, provvederebbe anche se ciò dovesse urtare delle suscettibilità. Riconosciamo al ministro Pastore questo merito. A mio avviso, piuttosto, è stata insufficiente, errata la impostazione iniziale della Cassa per il Mezzogiorno, la quale avrebbe dovuto essere concepita come organo per la rinascita globale, integrale del Mezzogiorno. La limitazione iniziale ad un determinato tipo di infrastrutture ha provocato dei danni, cioè un eccessivo impiego di mezzi in un particolare settore, quando tali mezzi sarebbero più proficuamente potuti essere diluiti in opere che fossero premessa per una

effettiva rinascita. L'aver corretto l'indirizzo iniziale insufficiente non è, a mio avviso, affatto un male, anche se, forse, vi è qualche eccessiva invasione di campi esterni, come nel caso degli asili e degli acquedotti. Comunque questi sono — se esistono — degli errori lievi e veniali. Nell'insieme mi pare sia un indirizzo da approvare, naturalmente con la riserva per alcune delle nuove disposizioni di ottenere dei maggiori chiarimenti.

BERTOLI. Farò delle brevi osservazioni senza sollevare tutti i problemi di carattere generale. In occasione della discussione del progetto della Cassa e dei bilanci finanziari noi sollevammo delle riserve notevolissime, qualche volta addirittura di netta opposizione, per certe impostazioni generali sulla politica economica della Cassa. Ascoltando il ministro Pastore e rivedendo le norme del disegno di legge in esame viene a essere confermata con la massima chiarezza e obiettività una delle considerazioni da noi fatte circa il collegamento fra politica della Cassa e politica economica generale del Paese, specialmente in questa fase in cui si sta preparando una pianificazione generale dell'economia italiana. Non siamo ancora riusciti a comprendere — perchè malgrado le varie richieste e discussioni in Parlamento il Governo non è mai stato esplicito — come venga collegata l'attività della Cassa del Mezzogiorno con l'attività di programmazione generale, e perciò sarei felice se il ministro Pastore volesse aggiungere qualcosa a quello che ha detto ma che non è stato del tutto soddisfacente dal mio punto di vista.

Altra questione è quella concernente il piano generale della Cassa, che è un piano quindicennale, ma al quale si aggiunge, in un certo senso, un piano decennale che comincia più recentemente e che è stato esposto nelle sue linee generali nella relazione del ministro Pastore che accompagna il provvedimento in esame. Perchè, se ho ben capito, esistono delle disponibilità finanziarie da parte della Cassa che, secondo me e secondo quanto ha affermato il ministro Pastore, derivano da due motivi fondamentali: prima, che non si è riusciti a spendere tutto quanto era stato preventivato; secondo, che certi stanziamenti non sono stati assorbiti, in quanto la richiesta di chi doveva ricevere gli incentivi non c'è stata oppure è rimasta insoddisfatta. Resta una disponibilità notevole, mi pare dell'ordine di 250 miliardi. Ebbene, ciò che adesso ci si propone di attuare con il provvedimento in esame e anche al di fuori di esso, chè ci sono già programmate altre attività della Cassa, assorbe questi 250 miliardi? Fino a che punto? Su tale particolare bisognerebbe essere un po' chiari, chè il disegno di legge non precisa nulla. Il ministro Pastore ha parlato di 15 miliardi come fase iniziale; vi è stata qualche altra indicazione, ma non una affermazione precisa su come si intenda innestare il nuovo provvedimento nel piano generale della Cassa, in particolare in ordine alla utilizzazione dei fondi disponibili che, secondo me per ragioni criticabili, non sono stati già utilizzati come dovevano. Queste sono le ragioni fondamentali per le quali chiedo alla gentilezza del ministro Pastore una dettagliata spiegazione.

Devo inoltre rilevare come dal provvedimento in discussione emerga ancor più la illogicità della distinzione che si fa tra interventi ordinari e straordinari, chè vi sono nello stesso disegno di legge delle norme nelle quali compiti ordinari sono riguardati come straordinari; anzi, direi che non vi è alcuna distinzione tra interventi ordinari e straordinari, se non quella secondo cui interventi ordinari sono quelli che avrebbero dovuto operare le varie Amministrazioni nel caso in cui non ci fosse stato un intervento straordinario della Cassa. Come si fa a concepire una Cassa la quale operi nel medesimo settore delle Amministrazioni ordinarie? Si tratta di una disfunzione già denunciata con molta chiarezza dal ministro Pastore — cosa della quale gli sono grato — circa i rapporti fra interventi ordinari e straordinari e che, direi, costituisce una caratteristica del modo di concepire la attività della Cassa, connaturato con l'atto di nascita della Cassa stessa. Ed è un punto che occorre chiarire una volta per tutte per-

chè si sta rischiando di arrivare alla concezione estrema per cui, nell'ambito della pianificazione generale nazionale, ad un certo punto si delega alla Cassa tutto ciò che, relativamente al Mezzogiorno, dovrebbe invece attuare il Governo. Ed invece non è concepibile che, in tale ambito della pianificazione generale, esista una amministrazione ordinaria ed una straordinaria le quali agiscono sul medesimo terreno scambiandosi compiti e intralciandosi a vicenda. Ne abbiamo un esempio con il porto di Taranto: il Ministero dei lavori pubblici ha iniziato i lavori, che ad un certo momento sono stati accollati alla Cassa del Mezzogiorno. La giustificazione che viene data è che, mentre il Ministero dei lavori pubblici non disponeva dei 4 miliardi per completare le opere, tale somma era in possesso e disponibile presso la Cassa. Pare a voi che sia una ragione sufficiente per giustificare lo scambio di competenze?

Questo particolare quadro dimostra ancora più la necessità di un coordinamento generale che, ad un certo momento, dovrebbe portare o alla soppressione della Cassa per il Mezzogiorno o all'assorbimento da parte della Cassa per il Mezzogiorno di tutto il settore dell'attività economica dello Stato che riguarda una zona geografica del nostro Paese.

C'è poi il punto che riguarda l'intervento per gli ospedali. Dice l'onorevole Ministro: facciamo intanto qualcosa! Signor Ministro, mi pare che non possiamo prendere provvedimenti *ad hoc*, contingenti, che non siano visti nella visione generale dell'attività dello Stato. Si è portato così l'esempio dell'elettrificazione del Mezzogiorno; non è possibile che sia competenza della Cassa la parte che riguarda l'elettrificazione del Mezzogiorno, quando c'è un provvedimento per la nazionalizzazione dell'energia elettrica che riguarda tutto il Paese! Ed altrettanto voglio dire per i porti e gli aeroporti, perchè qui ci sono dei piani o almeno ci dovrebbero essere, che non sono stati presentati. Lo strano è che, nei casi specifici in cui si chiederebbe l'intervento straordinaro della Cassa, questa non interviene e mi riferisco all'ultimo terremoto nella zona napoletana. La Cassa non ha fatto niente. Qui si tratta veramente di una cosa straordinaria, eccezionale, non solo per le conseguenze immediate che ha portato il terremoto, ma per il fatto che questo terremoto ha messo in evidenza certi elementi di infrastrutture fondamentali. Si tratta dunque di casi particolari dove l'intervento straordinario della Cassa per il Mezzogiorno è stato completamente assente; perchè? La cosa logica sarebbe stata di fare altre leggi, provvedere affinchè la « Cassa » potesse intervenire in maniera straordinaria.

Queste sono le osservazioni di carattere generale che ho voluto fare, ma desidero farne presente qualche altra di carattere più particolare.

Quando si parla di industrializzazione del Mezzogiorno e degli incentivi che si debbono dare alla piccola, alla media e alla grande industria, l'errore consiste nel considerare la piccola, la media e la grande industria sullo stesso piano, come se avessero bisogno dello stesso tipo di provvedimenti, cioè dello stesso incentivo, dello stesso contributo. È evidente che per poter indirizzare anche la grande industria del Nord a sviluppare la sua attività nel Mezzogiorno, altri provvedimenti si rendono necessari, diversi da quelli che servono da incentivo alla piccola e alla media industria. Siamo di fronte ad un problema che rientra nel complesso di provvedimenti a proposito della programmazione generale.

Avrei anche da criticare il fatto che qui si lasci ancora ampia facoltà alla Cassa per il Mezzogiorno di provvedere indipendentemente da un impegno del Parlamento, quando, per esempio, si dice che essa « è autorizzata a concedere contributi per la costruzione di case a caratteristiche popolari, destinate all'alloggio dei lavoratori addetti alle industrie, eccetera eccetera ». Badate, si tratta di un problema di tale dimensione, di cui forse non ci rendiamo conto; basti pensare alla situazione di Napoli e della zona napoletana! Ora, come viene affrontato questo problema? Viene affrontato dal Comitato dei Ministri senza che il Parlamento intervenga nel dare un indirizzo, perchè, si dice, « il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su

proposta della " Cassa ", determina i criteri e le modalità per la concessione dei benefici previsti nel presente articolo ». Quindi, i benefici, sia come qualità, sia come quantità, vengono determinati solo in base a criteri fissati dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno su proposta della " Cassa " ». È chiaro, invece, che problemi così gravi dovrebbero essere affrontati in un piano organico sul quale il Parlamento dovrebbe non solo dare il suo consiglio, ma anche pronunciare la sua parola decisiva.

Per questo insieme di ragioni restiamo perplessi anche dopo le spiegazioni del ministro Pastore e devo dire che nelle nostre perplessità non c'è manifestazione alcuna di ostilità. Personalmente ho voluto considerare con la massima obiettività lo sforzo fatto dal ministro Pastore, nell'ambito delle sue possibilità, per cercare di affrontare più a fondo il problema della « Cassa » e debbo convenire che lo ha fatto anche con coraggio; non direi, però, che questo disegno di legge corrisponda al coraggio dimostrato dal Ministro in altre occasioni; esso diventa un piccolo provvedimento che si inquadra nella politica *tran-tran* della « Cassa » la quale, ad un certo momento, ha delle disponibilità e cerca di risolvere un piccolo problema del Mezzogiorno.

P A S T O R E , *Ministro per la Cassa del Mezzogiorno.* Mi consenta di giustificarmi, senatore Bertoli, non per crearmi un alibi, ma con delle ragioni precise.

Operando la « Cassa » sulla base di un piano largamente conosciuto e condiviso dal Parlamento, pretendere di inserirsi con novità radicali poteva essere avventuroso, anche perchè io dò a queste due leggi, quella del 1959 e l'altra che mi sono permesso di presentare, il significato di leggi sondaggio, destinate a far maturare i problemi, affinchè, nel 1965, quando si discuterà in termini più approfonditi della « Cassa », si possa avere il massimo di elementi per poter contare su una lunga esperienza, come può essere quella di 15 anni. Ecco perchè non potevo tentare la grande svolta; mi pareva che non fosse opportuno a così breve distanza da tale scadenza.

L'onorevole Parri mi ha chiesto innanzitutto di assicurarlo se considero anche questi interventi a favore della politica di sviluppo del Mezzogiorno, il massimo possibile. Non ho nessuna difficoltà a dire che questo è veramente il massimo; io stesso chiesi nell'altro ramo del Parlamento ulteriori miglioramenti e mi pare impossibile che si possa andare oltre questi limiti. Vorrei pure assicurare il senatore Parri che, ovviamente, se a distanza di un anno dalla operatività della legge dovessimo accorgerci che siamo di fronte a degli inconvenienti di rilievo, si fa presto a preparare un'altra legge modificatrice. Un'altra assicurazione vorrei darla nel senso che si prevedono grossi interventi, ma tutto nell'interesse dei Consorzi, quindi, degli enti che li formano, tanto è vero che il Comitato dei Ministri ha voluto sviluppare una politica di rafforzamento dei Consorzi stessi. Il Centro Nord, lei lo sa, senatore Parri, è proprio oggetto di una mia proposta di legge, appunto perchè appartengo ad una zona povera di montagna e, quindi, spero di poter fare un atto di giustizia.

Senatore Bertoli, la politica della « Cassa » fa parte integrante della politica generale del Paese. Permettetemi di dire che questo problema in termini ufficiali, direi solenni, è stato proprio sollevato dalla mia prima relazione. È solo nella misura in cui la politica della « Cassa » rientra in quella generale del Paese che ad un certo momento si rende possibile la coesistenza, posto che essi debbono coesistere, dell'intervento ordinario con quello straordinario; altrimenti accadrà ciò che è già accaduto. I colleghi che mi hanno preceduto nella direzione della politica a favore del Mezzogiorno, di fronte al grosso problema del coordinamento, si sono trovati ad un certo punto disarmati. Quando io sono arrivato, ad un certo momento ho costituito una Commissione di direttori generali, ma ho dovuto constatare l'estrema difficoltà di procedere ad un efficace coordinamento degli interventi. Voi potete chiedermi perchè il Governo consenta che avvengano tali cose. Vi posso rispondere che questo ed altri Governi si trovano di fronte a leggi organizzative fondamentali,

per cui è veramente cosa miracolosa riuscire, senza modificare l'ordinamento vigente, a fare qualcosa sul piano del coordinato procedere dell'intervento.

Il senatore Bertoli ha detto che vorrebbe qualcosa di più in fatto di mezzi finanziari! Io avevo precisato che i 250 miliardi rimasti inutilizzati per la mancata presenza di adeguate iniziative private, sono stati una piccola spinta a questa ridistribuzione. Aggiungo che la maggior parte di essi sono passati nel settore dell'industrializzazione, non più sotto forma di contributi ma sotto forma di investimenti. Poi abbiamo l'utilizzo degli ultimi miliardi così distribuiti: per le attrezzature portuali abbiamo previsto 35 miliardi; attrezzature delle aree, case per gli operai, 25 miliardi; contributi sugli interessi di mutui industriali 50 miliardi; contributi in conto capitali 20 miliardi; interventi nel settore turistico 40 miliardi; opere pubbliche 40 miliardi.

Queste sono le cifre che fornisco alla Commissione per dare un'idea abbastanza esatta della situazione.

B E R T O L I . Per i piccoli acquedotti, che cosa è stanziato?

P A S T O R E , *Ministro per la Cassa del Mezzogiorno*. Credo che si tratti di 40 miliardi.

B E R T O L I . Sono comprese anche le reti interne?

P A S T O R E , *Ministro per la Cassa del Mezzogiorno*. Sì. Da notarsi che per le reti interne abbiamo già una legge; in ogni caso è nel nostro proposito di considerare questo intervento come eccezionale.

Se la Cassa fosse intervenuta nei paesi colpiti dal terremoto, sarebbe certamente stata accusata di essersi sostituita ai compiti del Ministero dei lavori pubblici. Posso tuttavia affermare che ieri il Ministero dei lavori pubblici ha comunicato che l'apposita Commissione ha deciso di affidare alla Cassa la realizzazione di certe opere di bonifica e di ricostruzione.

B E R T O L I . Non si tratta tanto di ricostruire, quanto di modificare quel che è necessario, in base alla triste esperienza del terremoto.

P A S T O R E , *Ministro per la Cassa del Mezzogiorno*. Bisogna anche tener presente la continua azione che la Cassa deve compiere per difendersi dalle pressioni che vengono fatte da ogni parte. Si deve continuamente far richiamo al carattere di eccezionalità dell'intervento effettuato dalla Cassa stessa, e rinviare ogni richiesta al Ministero competente.

Il senatore Ruggeri aveva posto la questione della piccola e media industria. Il Comitato dei ministri ha stabilito in modo preciso quale sia la parte di fondi da destinare alla grande industria.

B E R T O L I . Io avevo avanzato una obiezione circa il modo di stimolare la piccola e media industria rispetto a quello usato nei confronti della grande industria: naturalmente i due metodi non possono essere uguali.

P A S T O R E , *Ministro per la Cassa del Mezzogiorno*. Lei ha formulato l'auspicio che, in sede di programmazione, si trovino le formule per attuare i due metodi. Naturalmente la Cassa non può modificare i suoi sistemi di intervento attraverso forme speciali di contributi; ma posso assicurare che sarà dato minor contributo alle grandi industrie rispetto alle piccole e medie. La politica del Governo si estrinseca anche attraverso massicci interventi delle aziende a partecipazione statale. I senatori avranno certamente osservato che le aziende a partecipazione statale non hanno esitato ad intervenire là dove la privata iniziativa era presente, proprio per assolvere a quel compito di intervento calmieristico e concorrenziale che è loro proprio.

La Cassa oggi non ha altra possibilità che quella di utilizzare le formule del prestito e dei contributi. Sono d'accordo col senatore Bertoli, che tutto quello che può essere fatto per stimolare la piccola e media industria, dev'essere compiuto. La recente istituzione

dell'Istituto di assistenza allo sviluppo è testimonianza di quanto viene fatto in questo senso.

Colgo l'occasione per rivolgere un pensiero di compianto al suo primo Presidente, il professor Molinari, recentemente scomparso, che fra tutti i meridionalisti era quello che aveva la maggior carica di vitalità.

Si è considerato che tutte le grandi industrie hanno a disposizione gli strumenti per realizzare ricerche di mercato e studi di ogni genere. L'Istituto di assistenza allo sviluppo è stato messo a disposizione della piccola e media industria, proprio per risolvere questo tipo di problemi.

Nel corso della relazione al bilancio dell'anno prossimo, spero di poter dare al Parlamento notizia di quante siano le aziende che hanno ricorso alla assistenza di questo Istituto.

Finanziamento e costruzione di case operaie. Questo argomento è di vastissima portata. L'azione della Cassa del Mezzogiorno, limitata nel tempo ed anche, purtroppo, nei mezzi a disposizione, non risolverà tutto il problema. Sarà anche questa un'esperienza che al momento della programmazione sarà utilizzata.

D E G I O V I N E . Signor Presidente, vorrei anzitutto esprimere la mia grande soddisfazione per questa nuova legge che viene a completare le altre già esistenti.

Vorrei anche fare qualche osservazione. Il problema meridionale è così vasto e difficile, che assai arduo è trovare le soluzioni delle varie gravissime questioni.

Il collega Bertoli ha parlato del terremoto. Vi è un comune che dal terremoto ha riportato lievi danni — lievi a seconda del punto di vista da cui li si consideri —, si tratta del comune di Accadia. Vi ero stato nel 1930, e sin da allora, con un'apposita legge, fu dichiarato inabitabile un intero rione abitato da circa quattrocento famiglie, costruito su vaste caverne che si riteneva potessero crollare da un momento all'altro. Tornato pochi giorni or sono nello stesso luogo, ho constatato che la situazione non è mutata: le quattrocento famiglie abitano ancora nelle case pericolanti. Evidentemente la legge del 1930 non ha potuto essere operante, anche perchè non furono allora comprese le reali situazioni locali.

Vennero offerte a quelle persone delle case a più piani, senza tener conto che si trattava di persone abituate a vivere in case ad un piano, vicino al bestiame.

Bisogna tener conto della mentalità meridionale ed adeguarvi le disposizioni di legge.

È inoltre aspirazione di noi meridionali che si formi sul posto una piccola e media industria basata sugli stessi interessi locali; purtroppo l'ambiente è ancora largamente refrattario, e difficile è trovare capitali sufficienti. Quelli provenienti dall'agricoltura locale sono di una tale esiguità da non consentire iniziative. L'industria del Mezzogiorno rischia di restare, ancora per molti anni, un mito.

Per tutti questi motivi ritengo che il provvedimento in discussione, che, come ha giustamente sottolineato il Ministro, è di portata limitata nel tempo, sia senz'altro da ritenersi giusto e logico, e da approvarsi nel minor tempo possibile.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nel primo comma dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, dopo le parole: « gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, e le fognature » sono aggiunte le seguenti:

« le opere di sistemazione dei terreni nonchè tutte quelle opere d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale ».

B E R T O L I . Dichiaro che, insieme ai colleghi del mio Gruppo, mi asterrò dalla votazione di questo articolo, di tutti i successivi e della legge nel suo complesso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il quarto comma dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dai seguenti:

« Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto disposto dai seguenti commi.

Su richiesta del Consorzio il Prefetto ordina la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare, predisposto dallo stesso Consorzio, in cui è indicato il prezzo offerto per ciascun bene.

Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione il Prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione.

L'indennità di espropriazione, in caso di accordo fra le parti dev'essere pagata e, in caso di contestazione, dev'essere depositata nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di rilascio o di consegna del bene.

L'espropriante, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio o di consegna e quella del pagamento o del deposito della indennità, è tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute.

Per i primi dieci anni dalla approvazione dello statuto del Consorzio ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, l'indennità di espropriazione sarà determinata sul valore che i beni avevano due anni prima della data di approvazione dello statuto del Consorzio ».

R U G G E R I . Vorrei conoscere quali disposizioni vengono attualmente applicate per gli espropri.

D E L U C A , *relatore*. Si applicano attualmente le disposizioni della legge 29 luglio 1957, n. 634, che a sua volta si richiama alla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

P A S T O R E , *Ministro per la Cassa del Mezzogiorno*. Questi articoli sono diretti a favorire i consorzi industriali nel Mezzogiorno; è ovvio, pertanto, che venga modificata quella parte della legge del 1957, che consente di aumentare le possibilità d'intervento dei consorzi.

D E L U C A , *relatore*. Nella legge del 1865 non erano previsti i consorzi, perchè le iniziative non potevano essere prese da questi organismi.

P R E S I D E N T E Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 3.

I commi 6°, 7° e 8° dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono sostituiti dai seguenti:

« Al fine di rimuovere le difficoltà che si frappongono ad un organico processo di industrializzazione, la Cassa per il Mezzogiorno può assumere a proprio carico, graduando l'intervento fino ad un massimo dell'85 per cento, la spesa occorrente per le opere di cui al primo comma del presente articolo, che saranno eseguite dai Consorzi per l'attrezzatura delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, compresi gli oneri afferenti alle relative espropriazioni.

Restano escluse le spese di espropriazione degli immobili da cedere alle imprese industriali.

La « Cassa » può assumere, altresì, a proprio carico, la spesa occorrente per la redazione dei piani regolatori di cui all'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il parere del Ministero dell'industria e commercio, determina le modalità per l'assunzione degli oneri di cui ai commi precedenti ».

(*È approvato*).

Art. 4.

L'articolo 6 della legge 18 luglio 1959, n. 555, è sostituito dal seguente:

« La Cassa per il Mezzogiorno può concedere ai Consorzi un contributo fino al 50 per cento della spesa per la costruzione di rustici industriali.

La « Cassa » è altresì autorizzata a concedere finanziamenti ai Consorzi per le spese attinenti all'espropriazione dei terreni occorrenti per l'impianto delle industrie e per la costruzione dei rustici industriali.

La « Cassa » è inoltre autorizzata a concedere contributi per la costruzione di case a caratteristiche popolari, destinate all'alloggio dei lavoratori addetti alle industrie situate nelle aree e nei nuclei di industrializzazione.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta della « Cassa », determina i criteri e le modalità per la concessione dei benefici previsti nel presente articolo ».

B E R T O L I . Vorrei che mi fosse chiarito a chi vengono concessi i contributi di cui al quarto comma.

D E L U C A , *relatore*. I contributi vengono senz'altro concessi ai consorzi. Ci si riferisce, infatti, all'articolo 6 della legge 18 luglio 1959, n. 555, il quale si riferisce ai consorzi.

P A S T O R E , *Ministro per la Cassa del Mezzogiorno*. La dizione potrebbe effettivamente far sorgere il dubbio che si concedano contributi a fondo perduto. Sono invece contributi sugli interessi.

B E R T O L I . Vorrei conoscere il testo dell'articolo 6 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

D E L U C A , *relatore*. Ne do lettura: « Il contributo di cui al comma sesto dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, può essere concesso anche per la costruzione di rustici industriali ».

L'articolo 21 citato si riferisce ai consorzi.

B E R T O L I . Mi chiedo allora a chi vadano questi contributi.

P A S T O R E , *Ministro per la Cassa del Mezzogiorno*. Ritengo di poter dire che non si tratta di contributi a fondo perduto e, perciò, mi sembra che non si debba escludere che siano partecipanti anche le imprese.

S P A G N O L L I . A me sembra che chiunque possa rientrare nell'utilizzo di questi contributi sugli interessi, purchè si raggiunga lo scopo di questo comma: costruire case per i lavoratori.

P A S T O R E , *Ministro per la Cassa del Mezzogiorno*. È così.

R U G G E R I . Contributi sugli interessi, sì, ma sempre contributi. Ora, non sono d'accordo sul fatto che questo contributo venga concesso anche alle imprese, perchè può dare luogo a numerose difficoltà e discriminazioni. Insomma, se diamo alla Montecatini il contributo del 50 per cento per fare le case per gli impiegati, queste vengono a costare la metà e poi la Montecatini le utilizza, le affitta.

Ora, finchè questi contributi vengono dati agli istituti pubblici e, quindi, la « Cassa » si sostituisce addirittura al Tesoro, la cosa si potrebbe anche accettare, ma non dobbiamo andare oltre e dire che questi contributi vengono dati anche alle imprese, perchè in questo caso non avremmo alcuna garanzia e, oltretutto, non sarebbe giusto. Non esiste un contributo a privati così largo.

P A S T O R E , *Ministro per la Cassa del Mezzogiorno*. Ma si parla di impresa che ha costruito lo stabilimento nelle aree e nei nuclei di industrializzazione!

S P A G N O L L I . Non sono imprese edilizie.

P A S T O R E , *Ministro per la Cassa del Mezzogiorno*. Non avrei alcuna difficoltà a che un ordine del giorno impegnasse il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno nel

senso che, là dove si tratterà di determinare i criteri e le modalità per la concessione dei benefici, alcune di queste cose siano chiarite, perchè riconosco la giustezza delle osservazioni.

PRESIDENTE. Mi pare che le dichiarazioni del signor Ministro non rendano necessario un ordine del giorno. Egli s'impegna perchè venga compilato un regolamento preciso che indichi i criteri e le modalità secondo cui procedere alla concessione dei contributi.

RUGGERI. La concessione del contributo deve essere vincolata alle condizioni da stabilirsi per l'utilizzazione degli alloggi.

OLIVA. Il contributo deve essere vincolato alle condizioni di affitto ai fini del riscatto, non a finalità speculative.

PASTORE, *Ministro per la Cassa del Mezzogiorno*. Tengo conto di queste raccomandazioni; capisco la preoccupazione, anzitutto, di sfuggire alla speculazione; in secondo luogo, che bisogna fissare almeno una norma per la concessione in affitto di questi alloggi; il fatto che ci sia il riscatto o meno, poi lo vedremo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 5.

Ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione costituiti ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili, in quanto compatibili, tutte le agevolazioni fiscali previste a favore della Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

(*È approvato*).

Art. 6.

Dopo il primo comma dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente:

« I benefici di cui al precedente comma si applicano anche al primo trasferimento effettuato a favore dei Consorzi di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni, nonchè ai trasferimenti dai Consorzi stessi effettuati a qualsiasi titolo a favore delle imprese industriali ».

(*È approvato*).

Art. 7.

A decorrere dalla data della pubblicazione del piano regolatore ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, i sindaci dei comuni medesimi sono autorizzati ad adottare le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificato dalla legge 30 luglio 1959, n. 615.

Nel caso di comuni sprovvisti di piano regolatore il comma precedente si applica ai rispettivi programmi di fabbricazione di cui all'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(*È approvato*).

Art. 8.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, con le modalità determinate dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, a concedere un contributo fino al 40 per cento della spesa occorrente per la costruzione di invasi e per le opere adduttrici di acqua, nei casi in cui ricorrano particolari esigenze di sviluppo industriale.

(*È approvato*).

Art. 9.

Allo scopo di integrare gli interventi previsti per la realizzazione delle aree di svi-

luppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, la Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a finanziare la costruzione, il completamento e l'adeguamento delle opere relative ai porti e agli aeroporti, ritenute necessarie per l'attrezzatura delle aree e dei nuclei medesimi, nei casi in cui tale intervento sia reso indispensabile dalla particolare situazione della zona, nonchè dalla impossibilità di provvedervi altrimenti.

I progetti di costruzione, di completamento e di adeguamento delle opere di cui al comma precedente sono redatti d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri della difesa e della marina mercantile, e, ove si tratti di opere che rientrano nella competenza delle Regioni a statuto speciale, sentita l'amministrazione regionale interessata.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a sostenere fino all'ammontare di lire 4 miliardi, l'onere per la costruzione di opere portuali, già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'area di sviluppo industriale di Taranto, a seguito di appalto commesso dal Ministero dei lavori pubblici. A tale impegno si farà fronte sulla base di stati di avanzamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa.

B E R T O L I . Sono sufficienti i quattro miliardi previsti dal comma terzo per completare l'opera?

P A S T O R E , *Ministro per la Cassa del Mezzogiorno*. Sono senz'altro sufficienti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 9.

(*È approvato*).

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente:

« Nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere, ai sensi dell'articolo seguente, contributi fino al 25 per cento della spesa documentata, per il sorgere di piccole e medie industrie ».

(*È approvato*).

Art. 11.

L'articolo 9 della legge 18 luglio 1959, n. 555, è sostituito dal seguente:

« Nell'ambito delle zone ove siasi costituito il Consorzio di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, i contributi di cui all'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 18 luglio 1959, n. 555, possono essere concessi per il sorgere e l'ampliarsi di industrie di qualunque dimensione, limitatamente ad una prima quota di investimento non superiore ai 6 miliardi di lire.

Il contributo per le opere di cui all'articolo 19 della citata legge 29 luglio 1957, n. 634, può essere concesso solo per quelle che non vengono eseguite dal Consorzio ».

(*È approvato*).

Art. 12.

I commi 2° e 3° dell'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono sostituiti dal seguente:

« Un contributo da stabilire nella misura, con i limiti e le modalità di cui al comma precedente, può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno sugli interessi relativi ai finanziamenti di iniziative industriali di qualunque dimensione, effettuati, sia dagli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, sia dagli Istituti di credito a medio termine, aventi sede fuori del territorio di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, purchè i detti finanziamenti siano effettuati con fondi che non siano stati, nè forniti, nè garantiti dallo Stato o dalla " Cassa " e che non siano stati inoltre attinti presso il medio credito ».

D E L U C A , *relatore*. Fino a questo momento la Cassa è autorizzata a concede-

re: 1) un concorso sugli interessi delle obbligazioni emesse dagli Istituti speciali di credito; 2) un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate dai suddetti Istituti con fondi che non siano stati forniti dallo Stato o dalla Cassa, nè provengano da obbligazioni già fruenti di contributi, nè da crediti presso il Mediocredito (cioè, in pratica, con le disponibilità derivanti da fondi di rotazione; 3) un concorso sugli interessi dei finanziamenti sussidiari accordati dagli Istituti di credito aventi sede fuori del Mezzogiorno; infine, un concorso sugli interessi dei finanziamenti effettuati per il controvalore in lire su finanziamenti esteri.

R O N Z A . Non è facile individuare a quali fondi si attinge.

D E L U C A , *relatore*. È tutto stabilito. Nella relazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno è precisato come si sono svolte le cose. I finanziamenti sinora effettuati sono i seguenti, dall'inizio dell'attività al dicembre 1961: l'I.SV.E.I.MER ha dato duecentoquarantasei miliardi; la I.R.F.I.S. centoventicinque miliardi; la C.I.S. quarantasette, per un totale di quattrocentodiciotto miliardi. Il Banco di Sicilia ha dato ventinove miliardi, il Banco di Napoli cinquantasei, la Banca del Lavoro ventiquattro; il Mediocredito quattro miliardi, la Dopbanca diciannove, la Centrobanca quattrocentotrentasette milioni, la Mediobanca trenta miliardi, la I.M.I. centocinquanta miliardi.

C E N I N I . Mi pare che l'articolo 12 contenga una contraddizione, perchè esso contempla contributi sugli interessi, purchè i finanziamenti siano effettuati con fondi che non siano stati « forniti » dallo Stato. Ora, a mio avviso, se i fondi sono « forniti » non vi sono interessi.

D E L U C A , *relatore*. Vi sono stati fondi di rotazione in base alla legge del 1942.

B E R T O L I . Chiedo che in sede di coordinamento « medio credito » sia scritto con l'iniziale maiuscola.

D E L U C A , *relatore* Sarà fatto senz'altro, ove sia certo che ciò non alteri il senso della norma.

P R E S I D E N T E . Si parla di interessi relativi a finanziamenti, purchè non siano stati forniti dallo Stato. Ma i fondi di rotazione sono sempre forniti dallo Stato.

D E L U C A , *relatore*. Per maggiore chiarezza, leggo i commi secondo e terzo dell'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634:

« Un contributo, da stabilirsi nella misura, con i limiti e le modalità di cui al comma precedente, potrà essere inoltre concesso dalla Cassa del Mezzogiorno sugli interessi relativi a singole operazioni effettuate dagli Istituti anzidetti con fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o dalla Cassa stessa, nè provengano da obbligazioni già fruenti di contributo nè siano attinti presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie (Mediocredito).

Analogo contributo, sempre nella misura, nei limiti e con le modalità innanzi previste, può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno anche per operazioni di finanziamento destinate allo sviluppo della attività industriale nel territorio di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche, effettuate con fondi non provenienti da anticipazioni statali o dalla Cassa per il Mezzogiorno o comunque attinti a Mediocredito, da Istituti di credito aventi sede fuori del territorio medesimo e autorizzati all'esercizio del credito a medio termine ».

B E R T O L I . Le differenze tra i commi della vecchia legge e quelli modificati sarebbero pertanto due: quella concernente la questione delle obbligazioni e quella concernente il medio termine.

R U G G E R I . Mi pare che sia stabilito in questo modo per non raddoppiare il contributo; e mi pare giusto.

S P A G N O L L I . Sui liberi finanziamenti corre un interesse, sul quale è dato il contributo della Cassa.

R U G G E R I . È un contributo a fondo perduto.

B E R T O L I . Senatore De Luca, è necessario che noi chiariamo questa faccenda delle obbligazioni.

D E L U C A , *relatore*. La differenza è questa: nell'articolo 24 si parla di un contributo da concedersi sugli interessi relativi a singole operazioni effettuate dagli istituti con fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o dalla « Cassa » stessa, nè provengano da obbligazioni già fruenti di contributi. Qui si parla invece di un contributo relativo di finanziamenti.

B E R T O L I . Inoltre, mentre prima si escludevano i fondi proveniente dalle obbligazioni, qui di obbligazioni non si parla più.

D E L U C A , *relatore*. Il primo comma dell'articolo 24 rimane; il secondo comma viene modificato solo nel senso che, mentre prima si parlava di contributo sugli interessi relativi a singole operazioni, qui si parla di contributo sugli interessi relativi ai finanziamenti. Abbiamo poi un terzo comma dell'articolo 24 che dice: « Analogo contributo, sempre nella misura e nei limiti e con le modalità innanzi previste, può essere concesso dalla Cassa anche per operazioni di finanziamento destinate allo sviluppo dell'attività industriale nel territorio di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950 e successive modifiche effettuate con fondi non provenienti da anticipazioni statali o dalla "Cassa" o comunque attinti a mediocredito da istituti di credito aventi sede fuori del territorio medesimo e autorizzati all'esercizio del credito a medio termine ».

B E R T O L I . Mi è sembrato di aver sentito, quando lei ha citato il secondo comma dell'articolo 24, che fossero escluse anche le operazioni effettuate con fondi che provengono dalle obbligazioni già fruenti di contributo.

P A S T O R E , *Ministro per la Cassa del Mezzogiorno*. Si tratta di una spiegazione molto semplice: praticamente i testi del secondo e del terzo comma sono stati riassunti; mentre prima venivano indicate separatamente le condizioni di questi istituti speciali, adesso tutto è stato unificato.

B E R T O L I . C'è però una modifica sostanziale, perchè il vecchio testo del secondo comma dell'articolo 24 dice « nè provengano da obbligazioni già fruenti di contributo »; nella nuova formulazione, invece, questo è stato soppresso. Ne consegue che questo contributo potrebbe essere concesso anche per operazioni effettuate con fondi che sono stati ottenuti con l'emissione delle obbligazioni già fruenti di un contributo da parte della « Cassa » stessa.

P A S T O R E , *Ministro per la Cassa del Mezzogiorno*. Qui si tratta di un puro e semplice riordino letterario. Abbiamo voluto escludere tutti i fondi che provengono dal mercato finanziario dove esistono già dei contributi, o i fondi provenienti dallo Stato o dalla « Cassa ».

B E R T O L I . Dico che, quando si confronta la formulazione di questo articolo con quella del secondo comma dell'articolo 24, si nota che, mentre nel vecchio testo vengono escluse dal contributo sugli interessi anche le operazioni effettuate con fondi provenienti dalle obbligazioni emesse con contributo da parte della « Cassa », qui l'eccezione scompare.

O L I V A . Si fa un'unica indicazione.

P A S T O R E , *Ministro per la Cassa del Mezzogiorno*. Le obbligazioni emesse sul mercato finanziario non sono obbligazioni che godono il contributo da parte della « Cassa ».

B E R T O L I . Il primo comma dell'articolo 24 prevede obbligazioni che godono il

contributo da parte della « Cassa ». Poichè il primo comma rimane, avviene che possono essere emesse delle obbligazioni con il contributo per il pagamento interessi.

P A S T O R E , *Ministro per la Cassa del Mezzogiorno.* Sono sicuro che non si debbano avere preoccupazioni, perchè tutto questo è stato vagliato dai competenti uffici con la massima attenzione; comunque, se volete alcuni chiarimenti, mi riservo di rispondere con dati precisi.

D E L U C A , *relatore.* Sono convinto che qui si tratta di un riordino, e mi pare che sia sufficiente la dichiarazione del Ministro la quale garantisce che i finanziamenti effettuati con fondi provenienti dalle obbligazioni saranno esclusi dalla concessione del contributo.

B E R T O L I . Qui non si tratta di una questione politica, ma di dare una formulazione alla legge che corrisponda anche alle intenzioni del legislatore. Mi pare che sia stato trascurato il fatto che ci possono essere fondi provenienti dalla emissione di obbligazioni cui la « Cassa » contribuisce relativamente al pagamento interessi e che, per i prestiti che si ottengono da detti fondi, la « Cassa » dovrebbe ancora dare un contributo, secondo questo disegno di legge. Chiunque vada a confrontare la vecchia dizione con quella nuova, si accorge subito di questa situazione.

P R E S I D E N T E . Giacchè l'onorevole Ministro si è impegnato di fornire ampi chiarimenti in merito ai dubbi che sono stati sollevati, proporrei di rinviare a domattina la decisione su questo articolo, come pure per tutti gli altri per i quali si dovesse presentare la necesità di ulteriori chiarimenti.

Se non si fanno osservazioni, la discussione sull'articolo 12 rimane pertanto sospesa.

Art. 13.

Le determinazioni del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio in ordine alle caratteristiche delle iniziative industriali che possono fruire del contributo e all'ammontare del medesimo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e dell'articolo 5 della presente legge, sono adottate in relazione alle dimensioni, al settore, al rapporto tra capitale investito ed occupazione nonchè alla localizzazione delle iniziative.

Il Comitato dei Ministri determina preventivamente nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi alle iniziative industriali l'ammontare massimo disponibile per i contributi alle industrie di grandi dimensioni.

(*È approvato*).

Art. 14.

Al 1° comma dell'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente:

« I materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto può occorrere per il primo impianto, nonchè per l'ampliamento o il rammodernamento degli anzidetti stabilimenti, se importati dall'estero, sono esenti, sino alla scadenza del termine indicato nel precedente comma, dal pagamento della imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ».

(*È approvato*).

Art. 15.

La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri, può concorrere, con Enti pubblici e privati, alla costituzione di società finanziarie operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, ed aventi per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nei territori medesimi, e assumere partecipazione in società della stessa natura già costituite col concorso di Enti pubblici.

B E R T O L I . Vorrei sapere che cosa significa « promuovere lo sviluppo dell'industria ». Può esservi una società finanziaria

che sorge per finanziare grandi industrie che non hanno bisogno di essere aiutate. Occorre chiarire bene il concetto che si tratta di finanziare le piccole e medie industrie.

D E L U C A , *relatore*. Penso che sia evidente che si tratta di finanziare le piccole industrie. Piuttosto vorrei sapere che significato ha l'espressione « può concorrere ». Significa forse « partecipare con azioni? ».

S P A G N O L L I . Significa « prender parte alla costituzione delle società ».

B E R T O L I . Allora la Cassa per il Mezzogiorno si sostituisce al Ministero delle partecipazioni statali.

D E L U C A , *relatore*. Con la differenza che si tratta di società private.

B E R T O L I . Possono anche essere pubbliche. Bisogna stare attenti!

S P A G N O L L I . Si tratta di agevolare, attraverso il credito, lo sviluppo industriale. Se si costituiscono delle società finanziarie, come ve ne sono ovunque, a me sembra che valga la pena che la Cassa sia presente, proprio per lo scopo che essa si propone.

B E R T O L I . Allora non si capisce perchè la Cassa non si sostituisce a tutte le partecipazioni statali. Qui c'è un'enorme confusione.

S P A G N O L L I . Tutto questo rientra nel problema del coordinamento.

P A R R I . Credo, del resto, che la Cassa del Mezzogiorno abbia già fatto qualcosa in questo campo. Vi è una società che ha per scopo di assumere partecipazioni industriali di industrie nuove che stanno sorgendo. Credo che tale società sia controllata dallo Stato ed abbia una partecipazione dello Stato.

B E R T O L I . Mi riservo di chiedere ulteriori chiarimenti al Ministro nel corso della seduta di domani.

P R E S I D E N T E . Date le numerose incertezze manifestate da vari membri della Commissione, ritengo opportuno rinviare l'esame anche di questo articolo 15 alla seduta di domani, nel corso della quale il Ministro si è impegnato di fornire tutti i chiarimenti necessari.

Se non si fanno osservazioni, passiamo allora all'articolo 16.

Art. 16.

La Cassa per il Mezzogiorno può provvedere, anche in eccedenza alle somme di cui all'articolo 17 della legge 10 agosto 1950, n. 646, con l'applicazione delle agevolazioni vigenti in materia, a concedere finanziamenti, entro il limite dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, ricostruzione, ampliamento e adattamento di immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di locande, nonchè di autostelli, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero e delle relative attrezzature.

Gli stessi finanziamenti possono essere concessi anche a favore di iniziative dirette alla realizzazione di opere, impianti ed attrezzature complementari che, comunque, concorrano allo sviluppo turistico.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno determina, con i criteri e le modalità per la concessione dei benefici di cui ai commi precedenti, l'ammontare massimo disponibile per i finanziamenti delle iniziative alberghiere classificabili in categoria superiore alla seconda.

Nei riguardi del secondo comma di questo articolo, ricordo alla Commissione che il Ministro ha chiarito che gli impianti sportivi, in quanto concorrano all'incremento turistico, debbono essere compresi in questo articolo.

D E L U C A , *relatore*. Comunico alla Commissione di aver approntato un ordine del giorno su questo argomento, per sancire la volontà della Commissione di compren-

dere gli impianti sportivi. Sono sicuro che in sede di applicazione il Ministro confermerà questa decisione.

PRESIDENTE. Poiche nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 16.

(*È approvato*).

Art. 17.

La Cassa per il Mezzogiorno può provvedere a totale suo carico alla costruzione e al completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e degli impianti e reti di fognature, nonchè all'adeguamento di quelle esistenti, in connessione con le reti di adduzione costruite od adeguate dalla « Cassa » medesima.

In situazioni di particolare depressione, l'intervento della « Cassa » può riguardare anche reti di distribuzione interna degli acquedotti e impianti e reti di fognature, che non siano in connessione con le reti adduttrici costruite dalla « Cassa », o adeguate dalla medesima.

La « Cassa » è altresì autorizzata alla costruzione di navi-cisterna, ove siano ritenute indispensabili per l'approvvigionamento idrico delle isole.

(*È approvato*).

Art. 18.

Al fine di integrare il piano quindicennale per la esecuzione di opere straordinarie, dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, di cui al 1° comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno è autorizzato a disporre interventi nei settori ospedaliero e della scuola materna.

Le opere da eseguirsi nel settore ospedaliero saranno effettuate secondo programmi elaborati d'intesa con il Ministero della sanità.

Gli interventi previsti nei precedenti commi sono limitati alle situazioni di particolare depressione.

(*È approvato*).

Art. 19.

Il Ministro per la pubblica istruzione fa parte del Comitato dei Ministri di cui al 1° comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

(*È approvato*).

Art. 20.

In relazione alle nuove attribuzioni conferite dalla presente legge alla Cassa per il Mezzogiorno, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno provvederà a modificare il piano generale degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*È approvato*).

Art. 21.

Ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, la determinazione della popolazione residente viene effettuata in base ai dati pubblicati alla fine dell'anno precedente dall'Istituto centrale di statistica.

(*È approvato*).

Art. 22.

Per le opere di attrezzatura delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, già ammesse a contributo o la cui esecuzione sia iniziata prima dell'entrata in vigore della presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere ai Consorzi i maggiori benefici di cui al precedente articolo 3 della presente legge.

Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 8, 11, 12 e 16 sono concedibili anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore

della presente legge purchè l'inizio non sia anteriore all'8 giugno 1961.

(*È approvato*).

Art. 23.

Il collaudo dei lavori per tutte le opere di competenza della « Cassa » è effettuato da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto dal Ministero dei lavori pubblici.

(*È approvato*).

In conseguenza del rinvio delle votazioni sugli articoli 12 e 15, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta di domani.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

ERRATA CORRIGE

A pagina 3101, prima e seconda colonna, nell'intervento del relatore De Luca, quarto comma, sostituire l'ultimo periodo col seguente: « Se si stabilisse che un contributo pari al 25 per cento o anche a percentuale minore potesse essere corrisposto anche alle industrie che non hanno beneficiato di contributo, sarebbe un'opera che il Parlamento potrebbe fare con tranquilla coscienza ».

A pagina 3117, prima colonna, nel primo intervento del senatore De Luca, la parola « Dopbanca » va sostituita con la parola « Efibanca ».

(*Per successiva comunicazione del Presidente della Camera dei deputati*).

A pagina 3119, articolo 13, primo comma, in luogo delle parole: « e dell'articolo 5 della presente legge » leggasi: « e dell'articolo 11 della presente legge ».